



## **FASCICOLO INFORMATIVO**

**Redatto ai sensi del Regolamento Consob del 15 febbraio 2017 n. 20307  
e del Regolamento delegato (UE) 2017/565**

Il presente documento ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni sulla Ersel Asset Management SGR S.p.A. e sui servizi da essa prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità dei clienti nonché una descrizione generale della natura e dei rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.

### **INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI GESTIONE E SUI SERVIZI PRESTATI**

#### **Principali informazioni sulla Società di Gestione**

Ersel Asset Management SGR S.p.A. (di seguito la “SGR” o la “Società”) Piazza Solferino 11 - 10121 Torino

Cap. Soc. € 15.000.000 i.v. - Registro Imprese Uff. di Torino e P.IVA: 04428430013 - Albo SGR 1 - REA 631925

Società soggetta a direzione e coordinamento della Ersel Banca Privata S.p.A. con sede in Torino Piazza Solferino 11.

#### **Contatti**

Recapito telefonico: Tel. 011.5520111 Numero di fax: Fax 011.539292

Indirizzo e-mail: [info@ersel.it](mailto:info@ersel.it) Sito Internet: [www.ersel.it](http://www.ersel.it)

#### **Lingua**

La lingua con la quale il cliente può comunicare con l'intermediario e ricevere da quest'ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana salvo diversamente concordato con la SGR.

#### **Metodi di comunicazione**

Le comunicazioni del Cliente alla SGR, compreso l'invio di ordini, concernenti la sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle quote degli OICR possono avvenire telefonicamente ovvero per iscritto e, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, via posta elettronica e via fax. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai recapiti sopra indicati o a quelli successivamente resi noti dalla SGR secondo le modalità indicate nel modulo di sottoscrizione.

#### **Autorizzazioni**

La SGR dichiara di essere stata autorizzata dalla Banca d'Italia alla istituzione e gestione di OICR e di essere iscritta al numero 1 dell'albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 58/98 e successive integrazioni e modificazioni.

La SGR ha ottenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) i relativi nulla-osta per la commercializzazione degli OICR aperti armonizzati e non armonizzati istituiti e gestiti.

La Banca d'Italia fu istituita nel 1893. Attualmente a livello nazionale, la Banca d'Italia



svolge le proprie funzioni di tutela del Risparmio.

Le principali fonti normative che riguardano funzioni e organizzazione dell'Istituto sono:

- il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cosiddetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB);
- il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF);
- il Decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, che adegua l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato CE in materia di politica monetaria e Sistema europeo delle banche centrali;
- la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, recante norme di coordinamento del TUB e del TUF con la legge 28 dicembre 2005, n. 262;
- il nuovo Statuto approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei partecipanti al capitale del 31 marzo 2022 e con D.P.R. 27 giugno 2022 (G.U. n. 181 del 4 agosto 2022).

Recapito:

Banca d'Italia – Servizio Supervisione Intermediari finanziari – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma

La CONSOB, istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del 1985, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Contatti:

Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma  
tel. 39 06 84771 (centralino)  
fax 39 06 8417707  
e-mail: [consob@consob.it](mailto:consob@consob.it)  
web: <http://www.consob.it>

*Sede secondaria operativa:*  
Via Broletto,7 – 20121 Milano  
tel. 39 02 724201 (centralino)  
fax 39 02 89010696

### **Rendicontazioni**

La SGR fornisce prontamente all'investitore, su supporto duraturo, le informazioni riguardanti l'esecuzione degli ordini impartiti e invia le rendicontazioni periodiche con i tempi stabiliti dalla vigente normativa (Delibera CONSOB 20307/2018 art. 105).

I prospetti contabili dell'OICR sono messi a disposizione del Cliente presso la Sede della SGR entro 30 giorni dalla loro redazione.

### **Conflitti di interesse**

La SGR ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero sorgere nello svolgimento dei servizi e nelle attività di investimento ed ha adottato una politica di gestione volta ad evitare che tali conflitti possano incidere negativamente sugli interessi del cliente.

Una sintesi della strategia adottata dalla SGR sulla materia in esame è riportata più avanti nel presente documento. In ogni caso la SGR, su richiesta del cliente, fornirà informazioni più dettagliate sulla propria politica in materia di conflitti di interesse.

### **Metodo e criteri di valutazione degli strumenti finanziari e di altri beni.**

La valutazione degli strumenti finanziari viene effettuata nei termini previsti dai



Regolamenti degli OICR gestiti e nel rispetto delle regole definite dalla normativa di riferimento, secondo quanto previsto dal processo di valorizzazione approvato dalla Società.

### **INFORMATIVA IN MERITO ALLE MODALITA' ED AI TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI**

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite dei Collocatori, anche direttamente alla SGR, al seguente indirizzo: ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A., Piazza Solferino, 11 – 10121 Torino; via mail all'indirizzo di posta elettronica [ufficiolegale@ersel.it](mailto:ufficiolegale@ersel.it); oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [erselam.pec@pec.ersel.it](mailto:erselam.pec@pec.ersel.it).

La SGR si avvale di idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami pervenuti; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR è comunicato per iscritto al Sottoscrittore, di regola entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta ha la possibilità di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, competente sulle controversie fra investitori retail e intermediari per la violazione, da parte di questi ultimi, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito internet [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

### **INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**

I principali rischi derivanti da un investimento in quote di OICR sono specificamente indicati nei Regolamenti, nei Prospetti e nei KID, copia dei quali viene consegnata ai clienti prima della sottoscrizione.

La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio dell'OICR in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
- b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati.
- c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato l'OICR, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento dell'OICR e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati: l'utilizzo di strumenti derivati



consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;

- e) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

L'esame della politica di investimento propria di ciascun OICR consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione all'OICR stesso.

## **INFORMATIVA CONCERNENTE LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA**

Nella sottoscrizione delle quote degli OICR gestiti, le somme conferite dai clienti per la sottoscrizione degli OICR sono a tutti gli effetti patrimoni distinti, autonomi e separati da quello della SGR e da quello di ogni altro patrimonio eventualmente gestito dalla medesima SGR. Sul patrimonio dell'OICR non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

La SGR si impegna a versare presso il Depositario gli importi conferiti, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione su conti e depositi intestati alla Ersel Asset Management SGR S.p.A. stessa, rubricati ai singoli OICR. La SGR non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, detenute a qualsiasi titolo.

Con la sottoscrizione delle quote il cliente accetta che la custodia del patrimonio dell'OICR venga affidata dalla SGR al Depositario, il quale può sub-depositarlo presso altri organismi di deposito centralizzato o presso altri soggetti abilitati e specializzati.

Le quote di partecipazione di ciascun OICR sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi a scelta del cliente partecipante all'OICR, il quale può in qualsiasi momento richiedere che le proprie quote siano immesse in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote e tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria. È facoltà del cliente partecipante nell'OICR richiedere altresì l'emissione e la consegna di un certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di cui sia titolare, anche se già immesse nel certificato cumulativo nonché chiedere, in qualsiasi momento, la conversione dei certificati nominativi al portatore o viceversa, il loro frazionamento o raggruppamento, previa corresponsione delle spese indicate nella Parte I del Prospetto Informativo.



## **INFORMATIVA SUI SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E/O DI GARANZIA DEI DEPOSITI PERTINENTI**

La SGR è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito il “Fondo”), istituito dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il “Fondo” ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. L'organizzazione e il funzionamento del "Fondo" sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n.485.

Il Fondo indennizza gli investitori, entro limiti di importo previsti, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione di "servizi di investimento", tra cui il servizio di consulenza in strumenti finanziari.

Gli interventi del Fondo avvengono in relazione all'accertamento di cause di insolvenza da parte dell'intermediario (liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo).

Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 32-ter.1 del Testo Unico della Finanza, è istituito presso la Consob un “Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori”, al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico della Finanza. In particolare, tale Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter del Testo Unico della Finanza, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

## **STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI GLI STRUMENTI FINANZIARI**

In conformità della normativa applicabile, la SGR ha adottato una strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti.

Il corretto adempimento dell'obbligo di esercitare i diritti di intervento e di voto in assemblea esclusivamente a vantaggio degli investitori richiede:

- un attento monitoraggio degli eventi societari, riguardanti gli strumenti finanziari rilevanti in portafoglio;
- una corretta valutazione dell'opportunità di esercizio dei diritti di voto.

A tal fine la SGR monitora gli eventi societari che interessano gli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR e, tenuto conto dei costi e benefici collegati alla partecipazione, dell'ordine del giorno e della significatività della quota di capitale sociale in possesso, effettua le opportune valutazioni in merito alla



partecipazione e all'importanza degli argomenti all'ordine del giorno nelle riunioni assembleari.

## **INFORMATIVA SINTETICA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI**

In conformità della normativa applicabile, la SGR adotta tutte le misure ragionevoli ed i meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti.

Al fine di garantire la *best execution* la SGR ha tenuto conto dei seguenti criteri:

- obiettivi, politica di investimento e rischi specifici dell'OICR, come indicati nel Prospetto informativo, nel KID, ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello Statuto dell'OICR;
- caratteristiche dell'ordine;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

La SGR ha definito una strategia di trasmissione e esecuzione degli ordini che individua, per ciascuna tipologia di OICR gestito, gli intermediari negoziatori/sedi di esecuzione che consentono di ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini degli OICR gestiti.

I negoziatori sono selezionati in modo da ottenere il miglior risultato possibile in modo consistente e continuativo.

Per assicurare il raggiungimento di tale obiettivo, il modello operativo messo a punto prevede l'utilizzo di più negoziatori, individuati per ambito di operatività e inseriti in apposite *Broker List*.

In alcune fattispecie è stata identificata Ersel Banca Privata quale unico intermediario negoziatore in quanto la SGR ritiene di privilegiare la minimizzazione dei costi di transazione con riguardo alle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari che, per la tipologia di Fondo in esame, possono essere considerati accessori rispetto alla strategia di investimento principale del Fondo stesso.

La SGR ha adottato misure organizzative finalizzate a verificare l'efficacia della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata, in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

In particolare, la SGR verifica periodicamente la qualità dell'esecuzione offerta dai Broker selezionati per l'esecuzione degli ordini.

## **INFORMATIVA SULLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Ersel Asset Management SGR S.p.A. ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, potrebbero sorgere tra la SGR stessa e gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti della SGR e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti, elaborando un'efficace politica di gestione formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Società nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle sue attività, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del cliente.



Qui di seguito la SGR fornisce una descrizione sintetica di tale politica, evidenziando nel contempo che la SGR consegnerà agli investitori che ne facciano richiesta la versione integrale.

### **Principali tipologie di conflitti di interesse**

La SGR ha identificato le tipologie di conflitti la cui esistenza potrebbe condizionare gli interessi di un OICR gestito; i principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:

- inserimento nei portafogli degli OICR gestiti di quote di OICR istituiti dalla stessa SGR o da società del Gruppo;
- inserimento nei portafogli degli OICR gestiti di quote di OICR collocati da società del Gruppo;
- esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi gestiti, mediante struttura di Gruppo.

### **Rimedi adottati per la gestione dei conflitti di interesse**

Al fine di gestire i conflitti di interesse la SGR adotta una serie di procedure e misure organizzative volte a:

- controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un conflitto di interesse, quando lo scambio di informazioni possa in qualche modo ledere gli interessi di uno o più clienti;
- gestire correttamente le informazioni privilegiate relative alla SGR e/o alle società quotate clienti della SGR;
- disciplinare i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti della SGR, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza.

Di seguito sono sintetizzate le misure adottate da Ersel Asset Management SGR S.p.A.

- **Codice interno di comportamento**  
Sono stati elaborati una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali l'imparzialità, il rispetto del segreto professionale e la priorità assoluta degli interessi dell'OICR/investitore mediante l'adozione di un codice interno di comportamento.  
All'interno del documento sono anche disciplinati gli aspetti normativi e procedurali relativi alle operazioni personali.  
Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto dal suddetto codice, la SGR ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel codice.
- **Policy in materia di incentivi**  
La policy individua le attività e le regole adottate dalla SGR al fine di delineare ed attivare un processo di individuazione, analisi e gestione degli incentivi, in grado di rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente.
- **Funzioni permanenti di controllo e di gestione del rischio**  
La SGR, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito la Funzione Compliance. Tale Funzione ha, tra gli altri, il compito di contribuire a preservare la SGR ed il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio assetto organizzativo interno, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei



conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla SGR e dal Gruppo sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.

- **Watch List**  
Sono liste di controllo indicanti gli emittenti strumenti finanziari in cui amministratori e gestori della SGR ricoprono incarichi rilevanti, utilizzate per monitorare l'operatività della SGR o di altre società del Gruppo nonché dei dipendenti, collaboratori ed amministratori i quali, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrebbero acquisire informazioni confidenziali relative agli strumenti finanziari di cui sopra ed ai rispettivi emittenti.
- **Procedura di selezione degli OICR collegati**  
Nell'ambito dell'adozione, da parte della Società di Gestione, di misure di gestione delle fattispecie di conflitto di interessi relative al servizio di gestione collettiva del risparmio e derivanti dall'utilizzo di OICR collegati, il Consiglio di Amministrazione di Ersel A.M. ha definito che la sottoscrizione di detti OICR da parte dei fondi gestiti sia ammissibile purché vengano rispettate determinate condizioni e limiti.
- **Broker List**  
Costituisce l'esito della procedura di selezione dei Broker a cui trasmettere gli ordini. Essi vengono periodicamente valutati ai fini dell'inserimento nella lista dei soggetti abilitati a concludere le operazioni per conto degli OICR ed a ciascuno è allocata una percentuale massima di volume in funzione della valutazione ricevuta.
- **Procedura flussi informativi tra la capogruppo Ersel e le società non finanziarie del gruppo**  
La Banca ha adottato tale procedura al fine di mitigare i rischi connessi a quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 relativamente alla detenzione di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie.  
La stessa impartisce direttive ed istruzioni alle Società non finanziarie, facenti parte del Gruppo Bancario, con l'obiettivo di definire i flussi informativi intercorrenti tra la Capogruppo Ersel S.p.A. e le Società non finanziarie del Gruppo. In caso di apertura di un rapporto presso la Società non finanziaria di una società quotata o con una società collegata ad una società quotata, ai fini di mitigare il rischio di conflitti di interessi, Ersel S.p.A. prevederà un blocco operativo sull'emittente al fine di impedire investimenti in tali società da parte della clientela in consulenza o in gestione.
- **Processo di investimento**  
Obiettivo principale del processo di investimento è quello di assicurare comportamenti tecnici ed organizzativi funzionali alle politiche di investimento e compatibili con i profili di rischio rendimento di ciascun prodotto gestito.
- **Policy per la trasmissione ed esecuzione degli ordini**  
Conformemente alla normativa vigente, la SGR adotta tutte le misure sufficienti e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti.
- **Policy ESG**  
La SGR intende integrare nella valutazione e selezione delle opportunità di investimento alla base dell'ideazione e gestione dei propri prodotti anche considerazioni di carattere extra-finanziario, che mirino a generare un valore aggiunto sociale e ambientale. La Società rispetta i principi e le regole dettati dalla normativa ESG, in piena consapevolezza della propria responsabilità nei confronti della comunità, e svolge la sua attività in modo equo e trasparente. In tal senso, ogni dipendente e collaboratore dell'azienda si impegna a mantenere l'assoluta riservatezza delle informazioni ricevute, ad osservare le regole poste dall'azienda, a



non intraprendere azioni che siano in conflitto con gli interessi dell'azienda e a non trarre benefici personali dalle informazioni di cui può entrare in possesso nello svolgimento dell'attività lavorativa.

- **Policy di Engagement**  
La SGR si impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti. Particolare attenzione è prestata all'esercizio dei diritti inerenti a strumenti finanziari in relazione ai quali potrebbe sorgere un conflitto d'interessi potenzialmente pregiudizievole per i sottoscrittori.
- **Separatezza ed indipendenza funzionale**  
Le misure di prevenzione di situazioni "strutturali" di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa e gerarchica delle attività.
- **Barriere informative**  
La società adotta soluzioni organizzative in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l'obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate tra i dipendenti e i collaboratori.
- **Disclosure alla clientela**  
Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dell'OICR/investitore sia evitato, la SGR informa chiaramente gli investitori della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse. In particolare, la SGR comunica agli investitori tutte le situazioni di conflitto di interesse note ai soggetti che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori in cui tali conflitti si manifestano.

### **Monitoraggio e revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse**

La revisione della propria politica di gestione dei conflitti di interesse, riferita sia al processo di individuazione dei possibili conflitti sia all'adeguatezza delle misure adottate per prevenirli, viene effettuata dalla SGR con frequenza annuale e comunque in occasione del verificarsi di ogni rilevante innovazione operativa. Tali modifiche apportate alla politica di gestione dei conflitti sono tempestivamente notificate all'investitore.

### **INFORMATIVA IN MATERIA DI INCENTIVI (INDUCEMENT)**

La SGR, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a, o percepire da, un soggetto diverso dall'investitore compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, la cui esistenza, natura e importo o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati all'investitore.

La SGR si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso all'investitore e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse dell'OICR.

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva sono previsti accordi in materia di commissioni, in particolare, la SGR, in relazione a contratti di collocamento ed accordi in materia di commissioni, riconosce a soggetti terzi e del Gruppo parte delle commissioni di gestione maturate sugli OICR istituiti.

L'incidenza di tali retrocessioni sulle commissioni di gestione risulta complessivamente



pari a circa il 57%.

## **INFORMATIVA SU COSTI E ONERI**

La partecipazione negli OICR è esente da commissioni di sottoscrizione e di rimborso. Tutti i costi e gli oneri a carico degli OICR sono specificatamente indicati nei Regolamenti, nei Prospetti Informativi e nei KID, copia dei quali viene consegnata ai clienti prima della sottoscrizione.

La SGR, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a, o percepire da, un soggetto diverso dall'investitore compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, la cui esistenza, natura e importo o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati all'investitore.

La SGR si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso all'investitore e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse dell'OICR. Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione la Società, in relazione a contratti di collocamento ed accordi in materia di commissioni, riconosce a soggetti terzi e del gruppo parte delle commissioni di gestione maturate sugli OICR istituiti. L'incidenza di tali retrocessioni sulle commissioni di gestione risulta complessivamente pari a circa il 57%.